

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA - Società Cooperativa

REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE

***(Approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 483 del 28/4/2014
e dall'Assemblea Generale dei Soci del)***

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, delle eventuali Assemblee separate e le modalità di elezione delle cariche sociali del Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop. a r.l.

La partecipazione del Socio all'Assemblea vincola lo stesso all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di Legge e di Statuto riguardanti l'Assemblea del Consorzio.

Articolo 2

Possono intervenire all'Assemblea, in proprio o per delega scritta, tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci; hanno diritto di voto solo i Soci iscritti in detto libro da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo.

Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, le persone espressamente invitate dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci devono esibire agli incaricati del Consorzio, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, l'avviso personale di convocazione o sottoscrivere apposito foglio presenze, nonché esibire - se richiesto - un documento di identità per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e le eventuali deleghe possedute.

Per i soci diversi dalle persone fisiche, il soggetto che partecipa all'Assemblea in rappresentanza del socio deve esibire – se richiesto- un documento che evidenzi la titolarità, da parte dello stesso, del potere di rappresentanza legale del socio rappresentato, ovvero la delega conferita dal legale rappresentante del socio rappresentato stesso.

Ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro

socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che abbia diritto al voto.

La firma del delegante sulla delega, che deve contenere altresì il nome ed il cognome del socio delegato, deve essere autenticata dal Presidente, o da altro Consigliere o da un responsabile del Consorzio Agrario all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione o nelle altre forme previste dalla legge.

Ogni Socio non può avere più di due deleghe. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti del Consorzio non possono avere alcuna delega.

Nel caso in cui l'Assemblea generale sia costituita dai delegati eletti nelle Assemblee separate (secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto), ogni delegato dovrà intervenire personalmente e non saranno ammesse deleghe.

E' ammessa altresì la delega rilasciata in forma scritta, autenticata nelle forme sopra previste, a norma dell'art. 7 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 e successive integrazioni e modificazioni¹.

Articolo 3

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la Presidenza dell'Assemblea.

In caso di sua assenza o di impedimento la Presidenza è assunta dal Vice Presidente presente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, preferibilmente nella persona del Direttore Generale.

Nelle Assemblee straordinarie le mansioni di segretario dovranno essere svolte da un Notaio.

Articolo 4

Il Presidente si avvale del personale da lui espressamente autorizzato per la verifica delle deleghe dei presenti e dei Soci aventi diritto di voto.

Ai Soci aventi diritto di voto, per un miglior funzionamento dell'Assemblea, potrà essere consegnato un tagliando di identificazione, che indichi anche il numero dei voti esprimibili.

¹ Art. 7 L. 127 del 17.2.71: "I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari, i partecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purchè compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'Assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'Assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza").

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide il Presidente della stessa.

Non possono essere introdotti nei locali dell'Assemblea apparecchi di registrazione o fotografici senza espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 5

Il Presidente dell'Assemblea sceglie, tra i Soci presenti e non candidati alle cariche sociali per cui si vota, due scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della stessa, anche con l'ausilio di coadiutori previamente nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui l'Assemblea debba procedere alla elezione delle cariche sociali, il Presidente potrà costituire uno o più seggi.

Agli scrutatori spettano inoltre i seguenti compiti:

- a) controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- b) sorveglianza della fase di spoglio delle schede durante le operazioni di scrutinio;
- c) redazione e sottoscrizione del verbale con i risultati finali delle votazioni.

Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai Soci, dovranno essere vidimate da uno qualsiasi degli scrutatori o dei coadiutori o, in alternativa, vidimate a mezzo di apposito timbro identificativo della specifica Assemblea di cui trattasi.

Articolo 6

Il Presidente dell'Assemblea accerta la valida costituzione della stessa e dichiara aperti i lavori dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto nella convocazione.

Il Presidente e, su suo invito, i Vice Presidenti, i Consiglieri, il Direttore Generale, i Dirigenti, o i Tecnici, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente un limite di tempo per la discussione stessa.

Articolo 7

Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di fare osservazioni e di formulare proposte.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale e le persone invitate a partecipare possono chiedere di intervenire nella discussione per esprimere il loro parere.

Articolo 8

Il Presidente e, su suo invito, i Vice Presidenti, i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale, i Dirigenti e le persone invitate a partecipare, possono rispondere ai Soci dopo l'intervento di ciascuno di essi, oppure riservarsi di farlo al termine di tutti gli interventi.

Articolo 9

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente dell'Assemblea, alzando la mano dopo lo svolgimento di ogni punto all'ordine del giorno e fintanto che non ne sia stata chiusa la discussione, ovvero, nelle diverse modalità fissate dal Presidente e comunicate all'atto della apertura dei lavori dell'Assemblea.

Se più di un Socio chiede contemporaneamente di parlare, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei Soci richiedenti.

Ogni Socio ha diritto di svolgere il suo intervento su un qualsiasi punto all'ordine del giorno per la durata massima di 10 minuti.

Trascorso il tempo massimo il Presidente può invitare l'oratore a concludere.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono riprendere la parola per ogni punto all'ordine del giorno e per la durata massima di ulteriori 5 minuti.

Articolo 10

Al Presidente dell'Assemblea è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantirne un corretto svolgimento: a questi effetti egli può togliere la parola nei seguenti casi:

- a) qualora il Socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento con l'argomento posto in discussione;
- c) nel caso in cui il Socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere, oppure con il loro comportamento provochino una situazione tale che non consenta il regolare funzionamento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione dei Soci precedentemente ammoniti.

Qualora durante l'Assemblea si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento

della discussione, il Presidente dispone la sospensione dell'adunanza per un periodo non superiore a 30 minuti.

Esauriti tutti gli interventi il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione e prima di dare inizio alle votazioni riammette gli eventuali Soci esclusi a norma del comma precedente.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza il Presidente dell'Assemblea, con il consenso della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto, potrà rinviare la riunione per la prosecuzione della discussione senza necessità di ulteriori formalità di convocazione.

Articolo 11

La votazione per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno va fatta in modo palese, per alzata di mano, con prova e controprova, con eccezione della votazione per la elezione delle cariche sociali che dovrà avvenire, comunque con voto palese, con l'utilizzo di schede prestampate intestate nominativamente ad ogni Socio, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente dell'Assemblea ed a maggioranza assoluta dei presenti, decida che l'elezione delle cariche sociali avvenga per alzata di mano, con prova e controprova.

Il Presidente, con il consenso della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati in Assemblea, stabilisce la durata di apertura dei seggi per la votazione riguardante le cariche sociali.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione, sentite, se ritenuto opportuno, le Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative sul territorio di competenza, in conformità alle previsioni di cui agli art. 23 e 30 dello Statuto è tenuto a presentare in occasione dell'Assemblea convocata per la elezione delle cariche sociali una propria lista di candidati alle cariche sociali da rinnovarsi, nella cui formazione potrà, eventualmente, tenere conto anche della rappresentatività delle categorie componenti la base sociale.

Le liste di candidati alle cariche sociali da rinnovarsi possono essere, altresì, presentate, nel rispetto delle disposizioni previste dagli art. 23 e 30 dello Statuto e con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, recante all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali, da tanti soci che rappresentino almeno un sesto degli aventi diritto al voto nell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale.

Ciascun socio non può concorrere alla presentazione di più di una lista, pena l'inammissibilità delle liste successive alla prima presentate in violazione di tale divieto.

Articolo 13

Le liste per la elezione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere composte da 23 (ventitré) nominativi di candidati alla carica di consigliere di amministrazione, numerati progressivamente, e dovranno essere redatte in modo da rispettare le disposizioni previste dall'art. 23 dello Statuto per garantire una equa rappresentanza dei soci su base territoriale e la rappresentanza dei soci produttori nel caso in cui siano state istituite le Organizzazioni dei produttori.

In particolare, 16 candidati dovranno essere espressione dell'area Bologna-Modena e 7 candidati dovranno essere espressione dell'area di Reggio Emilia.

Nel caso siano state istituite le Organizzazioni di produttori, almeno 2 dei primi 14 candidati dovranno essere scelti tra i soci produttori.

Ciascun socio è candidabile in una sola lista.

Articolo 14

Le liste per la elezione del Collegio Sindacale dovranno essere composte da 5 (cinque) nominativi di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, numerati progressivamente.

Le prime tre posizioni della lista dovranno essere occupate da candidati scelti nel rispetto del criterio di rappresentanza territoriale previsto dall'art. 30 dello Statuto per i membri effettivi del Collegio Sindacale e, quindi, da un candidato residente o avente sede di esercizio della propria attività professionale nella Provincia di Bologna, da un candidato residente o avente sede di esercizio della propria attività professionale nella Provincia di Reggio nell'Emilia e da un candidato residente o avente sede di esercizio della propria attività professionale nella Provincia di Modena.

Articolo 15

Le liste devono essere depositate presso la sede legale del Consorzio entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente la data dell'Assemblea, ovvero dell'Assemblea separata, in prima convocazione per la elezione degli organi sociali da rinnovare. Nel caso in cui l'ottavo giorno antecedente la prima convocazione coincida con la giornata di sabato, domenica o altra festività, il termine sarà anticipato alle ore 12.00 del giorno lavorativo immediatamente precedente.

Unitamente alle liste devono essere depositate:

A) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

A.1) accettano la propria candidatura;

A.2) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

per l'assunzione della carica;

A.3) indicano l'area territoriale di cui sono espressione in ragione dei criteri previsti dallo Statuto;

A.4) attestano la loro eventuale qualità di soci produttori;

B) le informazioni relative all'identità dei soci, accertate con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della Assemblea elettorale, che hanno presentato le liste.

L'Ufficio incaricato della ricezione del deposito delle liste verifica, entro tre giorni dalla presentazione, la sussistenza dei requisiti formali richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento per la loro composizione, invitando, in caso di rilevate irregolarità, i presentatori della lista a regolarizzarla entro il termine di scadenza della presentazione delle liste, a pena di inammissibilità della stessa. Tale possibilità di regolarizzazione non è garantita per le liste depositate nei tre giorni antecedenti la scadenza del termine per la loro presentazione.

Su ciascuna lista presentata viene riportato, al momento del deposito, il giorno e l'ora in cui viene depositata.

Il Consiglio di Amministrazione, o tre dei suoi componenti, tra cui il Presidente, all'uopo designati, verifica la regolarità delle liste presentate e l'insussistenza di cause di inammissibilità delle medesime, conseguentemente provvedendo e tempestivamente comunicando ai presentatori delle liste dichiarate inammissibili la loro esclusione.

Alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione è attribuito il numero 1. Le altre liste eventualmente presentate sono numerate progressivamente secondo l'ordine di deposito.

Articolo 16

Scaduto il termine per la presentazione delle liste di candidati alla elezione degli organi sociali, e non oltre il quinto giorno antecedente la data dell'Assemblea, ovvero dell'Assemblea separata, in prima convocazione, al fine di consentirne la più ampia conoscenza da parte dei soci, la visione e consultazione da parte degli stessi, le liste regolarmente redatte e tempestivamente depositate saranno affisse presso la sede legale Consorzio e pubblicate sul sito Internet del Consorzio nell'area riservata ai soci, fatta salva la possibilità di ulteriori forme di pubblicità che potranno essere eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nel giorno in cui è convocata l'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali, sia in prima che in seconda convocazione, le liste saranno, altresì affisse nel luogo in cui si tiene l'Assemblea e per tutta la sua durata sino alla chiusura della stessa.

La lista depositata dal Consiglio di Amministrazione è riportata nelle schede di votazione con il numero 1. Le altre liste regolarmente depositate sono riportate nelle schede di votazione con i numeri progressivi alle stesse attribuiti al momento del deposito presso la sede legale del Consorzio.

Ciascuna lista deve essere riportata nelle schede di votazione completa dei nominativi dei candidati che la compongono.

Articolo 17

Ogni Socio riceverà, all'atto della verifica da parte degli incaricati del possesso di tutti i requisiti comprovanti il suo diritto di partecipare all'Assemblea, la propria scheda di votazione riportante i propri dati identificativi, previamente autenticata ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

L'elezione delle cariche sociali avviene mediante la scheda di votazione predisposta ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

Qualora la stessa Assemblea sia convocata per l'elezione sia del Consiglio di Amministrazione, sia del Collegio Sindacale, saranno consegnate al socio due schede di votazione, una per l'elezione di ciascun organo.

Non sono in ogni caso ammessi voti su singoli candidati. Ciascun socio può votare una sola lista tracciando un segno sulla lista medesima ovvero sul numero che la contraddistingue.

Articolo 18

Le schede sono nulle allorché contengano segni o scritte estranee all'oggetto della votazione o comunque tali da rendere incerta la volontà dell'elettore.

Sono bianche le schede nelle quali non appaia alcun segno.

Articolo 19

Le liste regolarmente depositate e votate dai soci concorrono all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo i criteri previsti dagli artt. 23 e 30 dello Statuto.

Le liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse non concorrono all'elezione delle cariche sociali.

Nel caso di presentazione di più liste, concorrono all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, previo eventuale ballottaggio tra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti a norma dell'art. 23 dello Statuto:

- la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (lista di maggioranza);

- la lista, diversa da quella di cui al precedente punto, che abbia ottenuto più voti rispetto alle altre (lista di minoranza).

Articolo 20

In caso di presentazione di una sola lista per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa dei voti espressi e fino alla concorrenza del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fissato dall'Assemblea ai sensi dello Statuto, tutti i candidati inseriti nella lista medesima secondo l'ordine di collocazione nella stessa, procedendo dal primo verso l'ultimo.

In ogni caso, dovrà essere rispettato il criterio di rappresentanza territoriale previsto dall'art. 23 dello Statuto. Pertanto, laddove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga fissato in 21 (ventuno) membri e l'ordine di collocazione in lista dei candidati non consenta l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di detto criterio, risulteranno eletti nell'ordine di collocazione i primi 15 candidati espressione dell'area di Bologna-Modena ed i primi 6 candidati espressione dell'area di Reggio Emilia.

In caso di presentazione di più liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, risultano eletti, seguendo l'ordine di collocazione dei candidati in ciascuna delle due liste e fino a concorrenza del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea:

- 1) nel caso in cui il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia fissato in 23 (ventitré) risulteranno eletti:
 - dalla lista di maggioranza i primi 11 candidati espressione dell'area Bologna-Modena ed i primi 5 espressione dell'area di Reggio Emilia;
 - dalla lista di minoranza i primi 5 candidati espressione dell'area Bologna-Modena ed i primi 2 espressione dell'area di Reggio Emilia;
- 2) nel caso in cui il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia fissato in 21 (ventuno) risulteranno eletti:
 - dalla lista di maggioranza i primi 10 candidati espressione dell'area Bologna-Modena ed i primi 4 espressione dell'area di Reggio Emilia;
 - dalla lista di minoranza i primi 5 candidati espressione dell'area Bologna-Modena ed i primi 2 espressione dell'area di Reggio Emilia.

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato per la prima volta dal Consigliere più anziano di età entro otto giorni dalla avvenuta elezione.

Articolo 21

In caso di presentazione di una sola lista per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale saranno eletti, con votazione a maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea:

- quali membri effettivi, i candidati che occupano le prime tre posizioni della lista;
- quali membri supplenti, i candidati che occupano le ultime due posizioni della lista.

In caso di presentazione di più liste per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà nel modo seguente:

- i primi due membri effettivi saranno eletti dalla lista di maggioranza, nella persona dei candidati che occupano le prime due posizioni di tale lista;
- il terzo membro effettivo sarà eletto dalla lista di minoranza, nella persona del primo candidato espressione della area territoriale diversa da quelle di cui sono espressione i due componenti eletti dalla lista di maggioranza;
- membri supplenti saranno eletti il primo candidato della lista di maggioranza ed il primo candidato della lista di minoranza non eletti quali membri effettivi.

Nei casi in cui debba procedersi alla sostituzione di un membro effettivo del Collegio Sindacale, allo stesso può subentrare unicamente il membro supplente eletto nella stessa lista che aveva eletto il membro effettivo che deve essere sostituito. Laddove ciò non sia possibile si provvederà ex articolo 2401 comma 3 c.c..

Articolo 22

Esaurite le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e gli scrutatori procedono allo scrutinio delle schede.

Completate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama i nominativi degli eletti.

Articolo 23

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Articolo 24

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni normative, statutarie e del presente Regolamento in materia di Assemblee separate, anche alle Assemblee separate ed all'Assemblea generale composta dai delegati eletti nelle Assemblee separate.

Le liste per la elezione nelle Assemblee separate dei delegati all'Assemblea generale, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, potranno essere presentate, purché appoggiate da almeno 10 (dieci) soci, fino al momento della votazione.

Le liste presentate entro le ore 12 del terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea separata convocata in prima convocazione per l'elezione dei delegati all'Assemblea generale, saranno rese pubbliche nelle modalità previste dall'art. 16 del presente Regolamento entro il giorno successivo la loro presentazione.

Le liste presentate successivamente, comunque valide ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, saranno portate a conoscenza dei soci nelle modalità consentite dal tempo a disposizione prima dell'Assemblea e, comunque, saranno affisse nel luogo in cui si tiene l'Assemblea e per tutta la sua durata sino alla chiusura della stessa.

Nelle schede di voto per la elezione dei delegati le rispettive liste sono indicate mediante il solo numero progressivo alle medesime attribuito all'atto della loro presentazione, prive della indicazione del nominativo dei candidati delegati.

Il voto ad una lista coinciderà con il voto sulla delibera da adottare in Assemblea generale essendo i delegati tenuti a rispettare il vincolo di mandato espresso dalla appartenenza alle rispettive liste.

A tale fine, ciascuna lista presentata dovrà essere espressamente abbinata alla posizione – favorevole, contraria o di astensione - assunta in relazione alla delibera posta all'ordine del giorno e potrà essere composta soltanto da candidati delegati che condividono detta posizione.

Nelle Assemblee elettorali, ogni lista di candidati delegati dovrà essere abbinata ad una sola lista di candidati agli organi sociali.

Un rappresentante di ciascuna lista espone all'Assemblea la posizione della lista di appartenenza in relazione alla delibera posta all'ordine del giorno.

In caso di pluralità di delibere da adottare all'ordine del giorno, si procederà a votazioni successive e separate per ciascuna di esse, potendo i delegati rispettivamente eletti votare nell'Assemblea generale unicamente per le delibere per le quali sono stati nominati.

Per ciascuna delibera da adottare all'ordine del giorno, dovranno essere presentate le relative liste di candidati delegati che esprimano posizione favorevole, contraria o di astensione rispetto alla approvazione della stessa.

Il verbale dell'Assemblea separata riporta analiticamente i nominativi dei delegati eletti ed a quali votazioni della Assemblea generale hanno diritto di prendere parte.

Articolo 25

Il presente Regolamento potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.